

CAMERA DEI DEPUTATI N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MERLO, BORGHESE, BUENO

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente
la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 19 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La circoscrizione Estero raggruppa le comunità italiane sparse nel mondo in un'unica regione elettorale, poi suddivisa nei diversi continenti per ripartizioni territoriali, nelle quali vengono raggruppate le circoscrizioni consolari, ossia i territori dei diversi Paesi esteri dove, in considerazione del notevole numero dei connazionali residenti, lo Stato ha costituito una sede consolare.

La legge 8 maggio 1985, n. 205, abrogata e sostituita dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, istituiva i Comitati dell'emigrazione italiana come organismi rappresentativi della nostra collettività, eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare con almeno 3.000 cittadini italiani residenti.

Tali Comitati sono stati successivamente sostituiti dai Comitati degli italiani

all'estero (COMITES), disciplinati dalla citata legge n. 286 del 2003 che contribuiscono, attraverso studi e ricerche, a individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento. Particolare attenzione viene assicurata alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare, senza nessun potere decisionale, con l'autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Oggi operano 126 COMITES diffusi in ben 38 Paesi, di questi 69 si trovano in Europa, 23 in America latina, 4 in America centrale, 16 in Nord America, 7 in Asia e 7 in Africa.

Accogliendo le richieste, da più parti sollevate, di riforma di questi fondamentali organi di rappresentanza degli italiani all'estero e ritenendo altresì indispensabile il ruolo svolto dagli stessi, la presente proposta di legge intende intervenire sulla materia in modo da aumentare l'autorità dei COMITES, estendendo la platea di cittadini iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) che essi vengono a rappresentare e rendendo le decisioni prese all'unanimità dei consiglieri, a determinate condizioni, più vincolanti per il Governo.

Le modifiche apportate alla citata legge n. 286 del 2003, intendono attribuire maggiore potere ai COMITES attraverso:

a) l'aumento del numero di cittadini italiani iscritti all'AIRE che devono eleg-

gere i consiglieri del COMITES stesso, che passano da tremila a seimila;

b) l'attribuzione di valore vincolante al parere espresso dai consiglieri all'unanimità, quando sia conforme a quello del console della circoscrizione di riferimento;

c) la garanzia, all'interno delle liste elettorali, delle pari opportunità, con la previsione di un'adeguata rappresentanza sia di donne che di giovani (intendendo per giovani le persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni), nel rispetto del dettato costituzionale degli articoli 3 e 51, anche per favorire il necessario rinnovamento generazionale negli organi di rappresentanza dell'emigrazione italiana del ventunesimo secolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 1 della legge
23 ottobre 2003, n. 286).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, le parole: « tremila cittadini italiani iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « seimila cittadini italiani iscritti ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge
23 ottobre 2003, n. 286).*

1. All'articolo 2, comma 4, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *g)*, la parola: « obbligatorio » è sostituita dalle seguenti: « vincolante, nel caso in cui sia votato all'unanimità dai consiglieri e sia coincidente con il parere del console della stessa circoscrizione »;

b) alla lettera *h)*, la parola: « obbligatorio » è sostituita dalle seguenti: « vincolante, nel caso in cui sia votato all'unanimità dei consiglieri e sia coincidente con il parere del console della stessa circoscrizione ».

ART. 3.

*(Modifica all'articolo 5 della legge
23 ottobre 2003, n. 286).*

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine le liste devono essere predisposte in modo da garantire un'adeguata presenza di candidate donne e di candidati giovani, intendendo come giovani le persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ».

€ 1,00



17PDL0007330